SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 808)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1977 (V. *Stampato n.* **1491**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 luglio 1977

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Costituzione del collegio giudicante*). — La Corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio ».

Art. 5.

L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. - (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione*). — Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento ».

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche in materia penale.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.